

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i mestieri del falegname**

**Proroga e modifica del 16 novembre 2010**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 13 marzo 2006, del 7 aprile 2008, del 3 aprile 2009 e del 7 dicembre 2009<sup>1</sup> che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per i mestieri del falegname, è prorogata.

II

La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro per i mestieri del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, è dichiarata d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Art. 48 cpv. 3* (Ammontare del contributo ai costi d'esecuzione)

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

16 novembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> FF **2006** 2805, **2008** 2333, **2009** 2347 7725

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

